



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 43

Torino, 26/01/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTÀ NEL RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA NOTA PROT. N. 35970 DEL 23.11.2020 DI DINIEGO SCIA IN MERITO A PROSECUZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ DI ODONTOTECNICO. (LITE N. 13/2021 DS - EB).

Con ricorso proposto avanti il TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 13 gennaio 2021, il “*omissis, in persona del titolare e legale rappresentante in carica, sig. omissis*” chiede “*l’annullamento, previa sospensione - anche inaudita altera parte - dell’efficacia esecutiva, -a) della nota 23.11.2020, prot. n. 35970 (doc. 22), notificata a mezzo p.e.c. il successivo 24.11.2020, con cui il Dirigente del Servizio Attività Economica e di Servizio - SUAP del Comune di Torino, all’esito dei controlli sulla S.C.I.A. presentata dalla ricorrente, ha disposto il divieto di prosecuzione dell’esercizio dell’attività di laboratorio odontotecnico svolto dalla stessa presso la sede di Torino, omissis;*

-b) per quanto possa occorrere, delle note dell'Area Urbanistica - Servizio Pianificazione del Comune di Torino 21.7.2020, prot. n. 23442, 3.9.2020, prot. n. 27052, e 19.11.2020, prot. n. 35791 (docc. 12, 17 e 21), recanti parere negativo in ordine alla compatibilità urbanistica dell'attività di laboratorio odontotecnico nell'Area normativa R2 del P.R.G.C. del Comune Torino;

-c) sempre per quanto possa occorrere, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività di laboratorio odontotecnico della ricorrente di cui alla nota 27.7.2020, prot. n. 23690, del Servizio Attività Economica e di Servizio - SUAP del Comune di Torino (doc. 13);

-d) per quanto possa occorrere, comunque in via subordinata, degli artt. 3 ed 8 delle N.U.E.A. del P.R.G.C. del Comune di Torino, nelle parti in cui viene distinto l'artigianato di servizio (art. 3, punto 3A1, delle N.U.E.A.) dalle attività artigianali di servizio (art. 3, punto 4A3, delle N.U.E.A.), con tutti i relativi precipitati per l'Area normativa R2 del P.R.G.C. del Comune di Torino, non sussistendo alcuna concreta e reale differenza tra l'una e l'altra attività.

-e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto”.

Con decreto cautelare n. 28/2021 il TAR Piemonte ha, nelle more, disposto la sospensione del provvedimento impugnato, fissando la discussione in Camera di Consiglio per il 9 febbraio 2021.

Visti i pareri della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo, Area Commercio, Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP - Pianificazione Commerciale e della Divisione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, Servizio Pianificazione, favorevoli alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti il TAR Piemonte, previa sospensione, dal “*omissis, in persona del titolare e legale rappresentante in carica, sig. omissis*”, dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all’Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l’eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto